



Tribunale di Napoli

8 SEZIONE CIVILE



Nella causa civile iscritta al n. r.g. **21437/2017**

il Giudice dott. Federica D'Auria,

lette le note scritte in sostituzione di udienza depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;

letta la nota a firma del notaio delegato dott. Roberto De Falco;

osservato che, come correttamente evidenziato dal delegato, non può procedersi alla vendita del compendio in comunione secondo i lotti individuati in CTU: in particolare la vendita in distinti lotti degli immobili sub B (B e B1) ed E (E ed E1) non è praticabile, poiché del tutto in contrasto sia con lo stato di fatto degli immobili, che con la situazione catastale degli stessi; la vendita andrà pertanto operata considerando come unico lotto:

l'immobile "uso deposito" sito ad Ercolano (NA) alla via Tironi di Moccia n°34 posto al piano terra identificato nel N.C.E.U. del Comune di Ercolano foglio 11, particella n°2001, sub. 7, Cat. C/6, Classe 7;

e come unico lotto:

l'immobile "uso deposito" sito ad Ercolano (NA) alla via IV Novembre n°69, al piano seminterrato identificato nel N.C.E.U. del Comune di Ercolano foglio 11, particella n°1851, sub. 1, Cat. C/6, Classe 7;

senza tener conto dunque dei frazionamenti ipotizzati dal ctu e di fatto mai realizzati;

ritenuto di fissare il prezzo di vendita per ciascuno dei due lotti sommando i valori attribuiti dal CTU a ciascuna parte del cespite, e senza detrazione dei costi di frazionamento ipotizzati;

P.Q.M.

Apporta le modifiche sopra indicate all'ordinanza di vendita e dispone ritrasmettersi gli atti al professionista delegato per la prosecuzione delle operazioni di vendita secondo le nuove direttive qui assegnate.

Rinvia per la verifica dell'esito degli esperimenti di vendita al **3.2.2025**.

Letto l'art. 127 ter c.p.c. introdotto dal DLGS 10.10.2022 n. 149,

dispone

che l'udienza sia sostituita dallo scambio di note scritte ai sensi della citata norma e

assegna

a ciascuna parte termine perentorio **fino alle ore 09.00** del giorno dell'udienza per il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e denominate "NOTE DI TRATTAZIONE SCRITTA", redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;

avverte

- che se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato, verrà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissata udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, sarà ordinata la cancellazione dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

Napoli, 04/07/2024

Il Giudice

(dott. Federica D'Auria)